



GDPR: il consenso al trattamento dei dati

Il nuovo regolamento UE modifica la disciplina del consenso al trattamento dei dati, che deve essere effettivo ed inequivocabile. Benché possa essere manifestato oralmente - ferma restando la necessità di documentarlo - o per iscritto, il titolare del trattamento, dal 25 maggio 2018, dovrà sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il consenso ad uno specifico trattamento.

Il nuovo Regolamento UE 2016/679 considera lecito il **trattamento dei dati personali** se l'interessato ha espresso il suo **consenso**.

Il consenso è una **manifestazione di volontà** che deve essere richiesta dal titolare del trattamento all'interessato per trattare i dati di quest'ultimo.

Il consenso deve essere **esplicito** per il trattamento di dati "sensibili", ossia legati alla salute, alle abitudini sessuali, alla origine razziale o etnica o alle opinioni di una persona o per il trattamento dei dati a fini di invio di materiale promozionale o pubblicitario.

Il consenso deve essere dato liberamente e ciò, secondo le indicazioni del GDPR, è escluso nel caso in cui l'interessato non sia in grado di operare una **scelta autenticamente libera** o si trovi nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire un pregiudizio.

L'interessato deve inoltre essere posto nelle condizioni di conoscere i dati trattati, le modalità e le finalità.

Il consenso deve essere sempre **revocabile**, senza obbligo di motivazione.

Infine ai minori il GDPR riserva una particolare protezione.

Il consenso è strettamente legato all'adempimento dell'informativa.

Cosa cambia	Prima	Dopo
	Fino al 24 maggio 2018	Dal 25 maggio 2018
Qualificazione	-	Condizione di liceità del trattamento
Definizione	Manifestazione del diritto dell'autodeterminazione informativa	Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva



inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Limiti all'obbligatorietà

Il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario:

- per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

- per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

- per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato

Il consenso non è necessario per l'**esecuzione di un contratto**, per l'adempimento di un **obbligo legale**, per la salvaguardia di **interessi vitali** per una persona fisica, per l'esecuzione da parte del titolare di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'**esercizio di pubblici poteri**, per il perseguimento di un **legittimo interesse** ove non prevalgano i diritti e le libertà del soggetto interessato.

- ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale

-nei casi individuati dal Garante per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

-è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa

- in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Inoltre quando riguarda:

- dati contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro;

- dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque

- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale

- la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa.

Più consensi	In presenza di più finalità connesse alla raccolta dei dati presso l'interessato sono necessarie richieste distinte di consenso	Nessuna variazione
Condizioni	<p>Il consenso è validamente prestato solo se è informato, espresso, libero, specifico in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato.</p> <p>Non è ammesso il consenso tacito o presunto (es: caselle pre-spuntate su un modulo)</p>	Nessuna variazione
Modalità	Il consenso può essere manifestato oralmente (ma va comunque documentato) o per iscritto	Nessuna variazione
	È obbligatorio che sia manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.	Deve essere esplicito per i dati sensibili e per trattamenti automatizzati, compresa la profilazione.
	-	Il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il consenso ad uno specifico trattamento
Minori	-	E' lecito il trattamento di dati personali del minore solo se questi abbia almeno 16 anni . Se il minore ha un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. E' tuttavia possibile che gli Stati membri stabiliscano per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

Revoca

Il Codice Privacy non prevede espressamente nulla in merito. La giurisprudenza prevede che la revoca del consenso al trattamento dei dati personali possa essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un legale di fiducia.

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso **in qualsiasi momento**; la revoca deve poter essere fatta facilmente e non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
